



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 510	di data 24/11/22

Oggetto: L.P. 28.12.2009 N. 19 ART. 59. EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. TRASFERIMENTO VINCOLI E CONTRIBUTI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che il Comune di Trento svolge le funzioni delegate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di edilizia abitativa ai sensi degli artt. 20 e 99 della L.P. 13.11.1992 n. 21;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146, di data 30 dicembre 2011, con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi, con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

rilevato che secondo quanto previsto all'art. 84 della L.P. 13.11.1992 n. 21 è possibile, in caso di cessione dell'alloggio oggetto di contributo nel periodo soggetto ai vincoli di cui all'art. 83 della medesima legge, trasferire i contributi residui e i vincoli stessi su altro alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia agevolata da occuparsi con il proprio nucleo familiare purchè gli interessati dimostrino, alla data di cessione, la persistenza dei requisiti per l'accesso ai benefici in materia di edilizia abitativa agevolata;

richiamata la determinazione dirigenziale di data 18.10.2011 n. 16/756 con la quale il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, veniva ammesso ai benefici della L.P. 28.12.2009 n. 19 articolo 59;

vista la domanda pervenuta in data 22.08.2022, protocollo n. 232200, presentata dal soggetto di cui all'Allegato 1 con la quale è stato chiesto, ai sensi dell'art. 84 della citata L.P. 21/1992 e dell'art. 67 delle disposizioni attuative, di poter trasferire i vincoli e i contributi residui su altro alloggio;

accertata la corrispondenza dell'alloggio acquistato alle caratteristiche previste per l'edilizia abitativa agevolata dagli articoli 62 e 67 delle disposizioni attuative della L.P. 21/1992;

accertata la persistenza dei requisiti in capo al nucleo familiare del soggetto di cui all'Allegato 1 così come richiamati nell'art. 53, comma 8, della L.P. 23/2007 e nell'art. 67, comma 4,

pagina 1/3

delle disposizioni attuative della L.P. 13.11.1992 n. 21, e da ultimo specificati nell'apposita modulistica predisposta dal Servizio Politiche Sociali della P.A.T., prot. Comune 20080019967 del 10.09.2008, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1952 del 01.08.2008;

considerato che sulla base della normativa sopra riportata è stata comunicata al soggetto di cui all'Allegato 1, con nota del 02.09.2022 protocollo n. 244599, l'autorizzazione alla cessione dell'alloggio oggetto di contributo;

preso atto che, così come da dichiarazione di data 26.10.2022, protocollo n. 297223, il soggetto di cui all'Allegato 1 attesta di aver provveduto all'acquisto del suddetto nuovo alloggio avente le caratteristiche dell'edilizia agevolata e di occuparlo;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile con il quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione delle Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m.e i;
- la L.P. 13.11.1992 n. 21 e relative disposizioni attuative;
- la L.P. 28.12.2009 n. 19 articolo 59 e relative disposizioni attuative;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che tale operazione comporta modifiche sull'oggetto del beneficio e non incide sui destinatari dello stesso e sulle sue modalità di erogazione;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. C_L378/S005/306651 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto dell'operazione di compravendita attuata dal soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che è stato verificato il rispetto della normativa vigente e conseguentemente si dispone il trasferimento dei contributi residui e dei vincoli sul nuovo alloggio, come individuato in premessa;
3. di dare atto che i vincoli di cui agli artt. 82 e 83 della L.P. 21/1992 si trasferiscono per la durata residua sul nuovo alloggio;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale

pagina 2/3

- Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato;
5. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1.

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 24/11/22